



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

**SERVIZIO DI CASSA DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**CODICE CIG: 30920410F4**

**RIPARTIZIONE LEGALE, ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI**  
**AREA AFFARI NEGOZIALI**  
Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce  
Tel. 0832 292319-2399 - Fax. 0832 292345

## **Art.1 - Premesse**

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università del Salento (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'Impresa, ovvero, il diverso soggetto di cui all'art. 34, comma 1, del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto il Servizio di Cassa per l'Università del Salento.

## **Art.2 – Oggetto dell'appalto**

1. Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del Servizio di Cassa per l'Ente, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato - Parte Tecnica.

## **Art. 3 – Stipula del contratto. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni**

1. A tutela dell'Ente ed ai sensi di legge, l'efficacia dell'assegnazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche sul rispettivo 1° classificato circa i requisiti dichiarati in gara, con riguardo alla capacità partecipativa.
2. L'Ente, nel caso in cui le verifiche avessero esito negativo, avrà facoltà di revocare l'assegnazione e di indire una nuova procedura a spese del 1° classificato ovvero di assegnare il contratto ad altro concorrente, utilmente collocato in graduatoria, ove ciò sia considerato vantaggioso per l'Ente, fatta salva comunque la rivalsa ai sensi di legge.
3. L'assegnatario è tenuto alla formalizzazione del contratto nelle forme di legge, entro il termine stabilito ed alle condizioni di aggiudicazione. La mancata osservanza delle predette disposizioni comporta la revoca dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei conseguenti danni.
4. L'assegnatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.
5. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
  - Bando ed allegata Documentazione di Gara, tra cui il presente Capitolato;
  - Offerta e relativa documentazione del contraente, per quanto non in contrasto ed applicabili con la predetta documentazione;
  - Provvedimento di Aggiudicazione dell'Ente
  - Le condizioni e le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel Capitolato Tecnico, nel presente Capitolato, nel documento intitolato " Procedure di rendicontazione bancaria dei versamenti effettuati dagli studenti" e nell'Offerta presentata in sede di gara.

## **Art. 4 Durata del Contratto - Periodo transitorio**

1. La durata del contratto è di anni quattro, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con scadenza al 31 dicembre 2015.
2. Nel periodo antecedente l'inizio del contratto e quello successivo alla sua scadenza, fino al pieno subentro del nuovo assegnatario il Contraente è tenuto a fornire, con continuità ed adeguatezza, tutte le attività ed i servizi, relativi

all'oggetto e alle finalità del contratto, che si rendessero necessari e fossero richiesti dall'Ente.

#### **Art. 5 Importo stimato**

1. Il Servizio di Cassa viene eseguito a favore dell'Ente a titolo gratuito, salvo quanto espressamente previsto nel Capitolato - Parte Tecnica, e senza oneri aggiuntivi per la sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale.

#### **Art. 6 Rapporti contrattuali**

1. Il Contraente dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

#### **Art. 7 Sospensione delle prestazioni**

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione di penali, di cui al seguente art. 14, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per i casi previsti nel successivo art. 15.
3. In tal caso l'Ente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

#### **Art. 8 Tutela dei dati personali**

1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare, del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.

#### **Art. 9 Obblighi di riservatezza**

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
2. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e

conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

#### **Art. 10 Deposito cauzionale definitivo**

1. Il Contraente, prima della stipula del contratto, sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari a € 100.000,00 (centomila/00).
2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta%) per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
3. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.
4. Si precisa che in caso di R.T.I. si applica la disposizione di cui all'art.15 del Disciplinare di gara.
5. La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa con primaria compagnia assicurativa.
6. La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei Danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.
7. La cauzione avrà efficacia anche nel caso di contestazione e/o nullità di tutto o parte del contratto.
8. Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.
9. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Lecce.
10. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.
11. La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposite liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e

- controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
12. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **Art. 11 Responsabilità per infortuni e Danni**

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. E' obbligo del Contraente stipulare specifica polizza assicurativa RC, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento all'appalto in questione e con validità non inferiori alla durata del contratto.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Contraente potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente.
4. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità dell'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con contestuale incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Art. 12 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assunto a proprio carico tutti gli oneri relative.
2. Il Contraente si obbliga, altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il contraente anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o recede da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contribuzioni da parte dei datori di

lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis della Legge n. 2/2009, il D.U.R.C. attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

6. In caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
7. L'Ente, inoltre, si riserva di chiedere al Contraente l'immediato allontanamento del personale, che non ritenga idoneo all'espletamento del servizio, motivandone tale giudizio.

### **Art.13 Penali**

1. in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, con sospensione immotivata del servizio, il Contraente è tenuto al pagamento di una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale, di cui al precedente comma, verranno contestati al Contraente per iscritto da un Referente appositamente nominato dall'Ente.
3. Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Referente, di cui al precedente comma, nel termine Massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potrà essere applicata la penale sopra indicata.
4. Nel caso di applicazione della penale, l'Ente provvederà ad incamerare la cauzione per la quota parte relative ai danni subiti.
5. L'applicazione della penale non esonera il Contraente all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
6. L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

### **Art.14 – Risoluzione per inadempimento, recesso e nullità**

1. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente.
2. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con raccomandata a.r. nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art.38 del D. Lgs. 163/2006;
  - b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
  - c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, cessione del credito e divieto di cessione del contratto;

sospensione delle prestazioni per più di 3 (tre) giorni consecutivi.

3. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
4. Ai sensi dell'art.140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relative graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
5. L'Ente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Contraente con lettera raccomandata a.r.
6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.
7. La mancata assunzione, da parte del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. comporterà la nullità assoluta del contratto.
8. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 15 Cessione del credito e divieto di cessione del contratto**

1. In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i..
2. E' vietata, da parte del Contraente, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.L. vo n. 163/2006 e s.m.i..
3. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

#### **Art. 16 Fallimento dell'appaltatore**

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
3. Ai sensi dell'art. 140 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti

che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 17 Varianti**

1. Il Contraente non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso.

#### **Art. 18 Spese contrattuali**

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto d'appalto.


#### **Art. 19 Controversie**

1. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Lecce

#### **Art. 20 Rinvio a norme di diritto vigenti**

1. Salvo quanto disposto in contratto, si richiamano anche le seguenti norme di osservanza, a cui si rinvia:
  - D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
  - Regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. n. 207/2010;
  - Normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
  - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
  - Codice Civile;
  - Normativa antimafia e L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;
  - Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
  - Normativa sulla *Privacy* (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);
  - Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori.

Lecce, 4 agosto 2011



Il Dirigente Delegato  
Avv. Claudia De Giorgi